



IL TRIBUNALE DI ROMA

III sezione Lavoro

Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi, a scioglimento di riserva su ricorso ex art.28 st.lav., ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. RG 21009 2020 promossa

da

FILCAMS CGIL ROMA LAZIO e UILTUCS ROMA e LAZIO , rappresentati e difesi dagli avv.ti

contro

Margherita Distribuzione spa , rappresentata e difesa dagli avv.ti

[[[]]]

Con ricorso depositato in data 23 luglio 2020 e regolarmente notificato, FILCAMS Cgil Roma Lazio e UILTUCS Roma e Lazio esponevano : in data 1 aprile 2020 era stato sottoscritto avanti il Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo 148 /15 il verbale di accordo con valenza nazionale con cui era stata concordata la Cigs richiesta da parte della resistente dal 6 aprile al 31 dicembre 2020 per 8036 unità lavorative, con ricorso alla rotazione a zero ore oppure con opzioni di orario ridotto; le ricorrenti avevano sottoscritto l'accordo ma nella nota a verbale hanno dichiarato di non condividere né sottoscrivere le intese di cui al punto 12 del verbale e di non ritenersi impegnate ai contenuti ivi previste; avevano chiesto comunque un incontro con la società resistente ai sensi dell'articolo 10 accordo Ministero del Lavoro 1 aprile 2020 relativamente alle modalità di utilizzo della Cigs ed ai criteri della rotazione tra lavoratori, che doveva iniziare il 20 aprile 2020, senza avere riscontro; in data 22 maggio 2020 era stata inoltrata una nuova richiesta di incontro, a cui non era seguito riscontro; lamentavano che l'incontro era stato concesso solo alla FISASCAT Cisl; deducevano che era stato violato l'accordo in quanto la resistente si era rifiutata di tenere i dovuti incontri riservando ogni trattativa alla sola FISASCAT Cisl; deducevano in diritto; concludevano lamentando che la società convenuta aveva gravemente delegittimato le



organizzazioni sindacali ricorrenti favorendo altre sigle sindacali con le quali aveva accettato di incontrarsi per discutere della Cigs i criteri della rotazione e della scelta delle persone da mettere in cigs; concludevano quindi “: 1) dichiarare l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla Margherita Distribuzione spa ed ordinare alla stessa la cessazione di tale comportamento;

2) ordinare alla Margherita Distribuzione spa la rimozione degli effetti e conseguentemente ordinare l’effettuazione di incontri ai sensi art. 10 Accordo 1.4.2020 per discutere dell’utilizzo della CIGS e della rotazione dei lavoratori addetti nei punti vendita gestiti dalla società resistente all’interno del Comune di Roma ed in generale all’interno della Regione Lazio ed in particolare: Ipermercato Casalbertone, Ipermercato Porta di Roma e Ipermercato Fiumicino;

3) ordinare l’affissione nella bacheca aziendale del decreto di declaratoria dell’antisindacalità della condotta di cui sopra;

4) ordinare altresì la pubblicazione del provvedimento per intero sui quotidiani a maggiore diffusione nazionale, stante la rilevanza della questione, a spese della società convenuta ex art. 120 c.p.c. a caratteri doppi rispetto al normale e per 2 volte a distanza di 2 giorni;

5) voglia altresì il Giudice, nell’ambito di discrezionalità riconosciuta dall’art.28 Stat. Lav., assumere e disporre ogni altro provvedimento ritenuto necessario od opportuno per eliminare gli effetti del comportamento antisindacale.

Con il favore delle spese compreso rimborso forfettario al 15%, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.

Si costituiva la società resistente, la quale motivava la sua scelta deducendo in particolare che l’incontro con Fisascat aveva ad oggetto l’applicazione delle intese che questa aveva sottoscritto in sede aziendale e che in data 27 luglio 2020, a fronte del graduale superamento dell’emergenza sanitaria, la società aveva comunque confermato la propria disponibilità al confronto e aveva proposto alle organizzazioni sindacali ricorrenti un incontro per il 3 agosto 2020 ovvero per l’11 agosto 2020; le società ricorrenti avevano confermato la loro disponibilità per il giorno 11 agosto 2020, ciò prima che venisse notificato il ricorso; lamentava che le ricorrenti “contestano il mancato confronto su materie già regolate da apposite intese e rifiutano dall’altro lato qualsiasi confronto sindacale che non sia nelle sedi pretese dalle stesse sigle o con i soggetti e interlocutori voluti e scelti dalle stesse sigle e su materie peraltro per le quali l’azienda richiede un confronto”; deduceva in diritto; concludeva nel senso che segue: “In via principale: Per tutte le ragioni esposte in atti:- accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia condotta antisindacale e/o discriminatoria da parte di Margherita Distribuzione S.p.A. nei confronti delle



OO.SS. Ricorrenti, con riferimento ai fatti di causa e Per l'effetto:- respingere le domande avversarie e rigettare il ricorso in quanto radicalmente infondato sia in fatto che in diritto”.

A seguito di istruttoria documentale, la causa è stata trattenuta in riserva.

E' pacifico che le organizzazioni sindacali ricorrenti abbiano sottoscritto il verbale di accordo in data 1.4.2020 , con il quale le parti hanno convenuto circa la richiesta di cigs dal 6.4.2020 al 31.12.2020; al punto 10, le parti hanno stabilito che sarebbero stati effettuati incontri tra Azienda e OO. SS. per monitorare l'evolversi della situazione , l'utilizzo della cigs e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione, e al punto 11 che, entro la data del 30.9.2020, le stesse si sarebbero incontrate per valutare i risultati e l'efficacia del ricorso agli strumenti descritti nel verbale nonchè eventuali correttivi da adottare “con l'obiettivo di adottare eventuali soluzioni nell'ipotesi di personale non ancora ricollocato”.

Le OO.SS. ricorrenti, pur avendo sottoscritto tale verbale, hanno ritenuto di precisare di non avere condiviso comunque né sottoscritto le intese di cui al punto 12, che si riferisce a “ulteriori criteri e modalità per accompagnare, a sostegno dei lavoratori interessati, la presente procedura unitamente al ricorso alla mobilità e alla ricollocazione” .

Con la richiesta in data 23.4.2020, le OO.SS. ricorrenti , insieme a FISASCAT, che invece aveva sottoscritto le dette intese, hanno richiesto un incontro al fine di approfondire i termini e le condizioni per la collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria , lamentando l'assenza di informazioni adeguate e sufficienti relative a criteri e modalità di gestione della cigs che l'azienda intende realizzare; le OO.SS. dichiarano di ritenere perciò necessario “procedere ad un approfondito confronto sindacale preventivo alla fruizione dell'ammortizzatore sociale da parte dei lavoratori interessati “.

L'oggetto dell'incontro richiesto era dunque diverso da quello trattato nelle intese sottoscritte dalla sola Fisascat; inoltre si osserva che la circostanza che la prima richiesta di incontro sia stata inviata anche a firma di quest'ultima conferma che l'incontro doveva servire a chiarire aspetti poco chiari nella gestione della cigs, da verificare prima della sua attuazione.

Non possono che ritenersi dunque pretestuose le motivazioni addotte dall'azienda, la quale ha peraltro effettuato diversi incontri, nelle more, con la sola Fisascat (v. in atti) , incontri che non hanno riguardato solo le intese già sottoscritte tra le parti, ma anche concreti aspetti della gestione della cigs (v. in particolare doc. 7B di parte resistente).



All'azienda non veniva chiesta una riapertura del confronto, come pretestuosamente contestato, ma solo una verifica delle modalità concrete da attuare nell'applicazione della cigs, così come del resto previsto al punto 10 dell'accordo sottoscritto anche dalle OO. SS. ricorrenti in data 1.4.2020.

Ne consegue che l'azienda è venuta meno ad un preciso obbligo di convocazione, riconosciuto nel detto accordo, circostanza che giustifica il ricorso all'art.28 st.lav.

Come è noto, la condotta antisindacale si identifica, alla stregua del citato articolo, con i comportamenti del datore di lavoro (o di soggetti che secondo l'organizzazione dell'impresa spiegano attività ad esso imputabili, esercitando una parte, più o meno estesa, dei poteri datoriali), volti ad impedire o a limitare l'esercizio della attività sindacale nonché del diritto di sciopero.

È ormai acquisito come dato incontestabile che il termine "comportamento" - anche in ragione della funzione garantista sottesa al disposto dell'art, 28 stat. lav. ed ai valori costituzionali di riferimento - debba essere inteso in senso estensivo; il che porta a ritenere compreso in detto termine anche mere condotte materiali e finanche comportamenti omissivi del datore di lavoro, che vengono in rilievo nella loro potenzialità lesiva attraverso atti positivi

La giurisprudenza più recente ha riconosciuto che deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, laddove sia ravvisabile un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (v. Cass. Sentenza n. 13726 del 17/06/2014).

Per ciò che concerne il requisito dell'attualità, richiesto ai fini della norma in esame, la Cassazione ha sempre ritenuto che, anche nel caso dell'esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro, non si può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. (v. per tutte Cass. Sentenza n. 3837 del 26/02/2016, Cass.Ordinanza n. 13860 del 22/05/2019).



Nel caso di specie, sebbene l'azienda abbia ritenuto, dopo il deposito del ricorso, di proporre alle parti sindacali due date per effettuare un incontro (non ancora tenutosi al momento dell'udienza), deve osservarsi che la stessa ha ommesso, nella lettera di invito, di venire incontro ad una precipua richiesta, che era quella di avere informazioni su "criteri e modalità di gestione della cigs", informazioni che invece sono state, almeno in parte, fornite a Fisascat nel corso degli incontri tenutisi nelle more.

Tale comportamento ha determinato oggettivamente una lesione, ancora attuale, per le OO.SS. Ricorrenti, che non hanno potuto a loro volta riferire agli iscritti, e perciò si è determinato l'effetto, ancora in atto, di limitare il libero esercizio dell'attività sindacale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto; per ciò che concerne la pubblicità del decreto, si reputa sufficiente nel caso in esame quella derivante dall'affissione nella bacheca aziendale, in considerazione della limitata rilevanza territoriale delle questioni in oggetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei legali, dichiaratisi antistatari.

PQM

Visto l'art.28 st.lav.;

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla Margherita Distribuzione spa ed ordina alla stessa la cessazione di tale comportamento e la rimozione degli effetti con conseguente ordine di effettuare gli incontri ai sensi dell'art. 10 Accordo 1.4.2020 per discutere dell'utilizzo della CIGS e della rotazione dei lavoratori addetti nei punti vendita gestiti dalla società resistente all'interno del Comune di Roma ed in generale all'interno della Regione Lazio ed in particolare: Ipermercato Casalbertone, Ipermercato Porta di Roma e Ipermercato Fiumicino;

ordina l'affissione nella bacheca aziendale del presente decreto;

condanna Margherita Distribuzione spa al pagamento delle spese processuali, che liquida in E.2500,00 oltre rimb. Forf.,IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei legali.

SI COMUNICHI.

Roma 20.9.2020

Il giudice

Dott. S.Rossi

5

